

tegralmente applicato, noi non ci troveremo qui nella necessità di discutere una nuova legge sugli esami. Invece ecco che si è prorogata l'applicazione del regolamento-legge: ed allora il ministro Bianchi presentò un disegno di legge di modificazioni ed il nostro ottimo ministro Rava ha creduto che, essendo stato quel disegno di legge rielaborato da una Commissione parlamentare, si potessero accogliere le sue disposizioni ed averne l'approvazione dalla Camera senza troppe opposizioni. Ma disgraziatamente il momento è stato male scelto, perchè proprio adesso l'opinione pubblica, come fu già avvertito, si occupa con particolare predilezione di questioni di istruzione e così questo progetto, il quale forse sarebbe passato inosservato in altro momento, oggigiorno, ha destato veramente l'attenzione universale.

Adesso dunque dobbiamo uscire da questo impaccio in cui ci troviamo, e, per uscire, vi sono due metodi: o il metodo proposto dall'onorevole Salandra, quello cioè di prorogare puramente e semplicemente la legge di proroga già sanzionata nel giugno 1906, o, accettando una proposta meno radicale che io vorrei fare, aggiungere a quella proposta di proroga alcune delle disposizioni secondarie di questo disegno di legge, la cui attuazione è necessaria. Sfrondando il disegno di legge da tutte quelle disposizioni che implicano questioni di principio e che alterano il sistema degli esami, riduciamo la legge a pochi e semplici e utili articoli; ed intanto l'onorevole ministro darà, spero, affidamenti che, nella prossima sessione, ci presenterà un nuovo disegno di legge, il quale risponda al voto generale di tutti gli amici dei buoni studi, e contenga almeno il pieno ristabilimento degli esami di licenza per tutti. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cornaggia.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cameroni al quale ha ceduto l'iscrizione l'onorevole Pinchia.

CAMERONI. Il disegno di legge del quale ci occupiamo viene presentato dal ministro proponente come tale che contemperi « quanto in questa parte dell'ordinamento della scuola risponde agli interessi obbiettivi dell'insegnamento con ciò che vi ha di legittimo nelle aspirazioni degli alunni delle scuole medie ».

La grande maggioranza degli oratori che mi hanno preceduto si mostrò già convinta

che gli interessi obbiettivi della scuola siano stati in questo disegno di legge posposti al soddisfacimento di non legittime aspirazioni degli alunni. Non diversa è la mia convinzione; ma io non mi dilungo ad esporne le ragioni, limitandomi a brevemente dimostrare come le due principali innovazioni delle legge, l'una riflettente le prove trimestrali e lo scrutinio finale, l'altra riflettente i punti necessari per l'esenzione dall'esame di licenza, non abbiano alcun utile effetto pratico sotto un riguardo, e sotto altro riguardo presentino pericoli di danno notevole per la serietà e l'incremento degli studi.

Nessun dubbio che le disposizioni di legge sulle prove trimestrali semplifichino, sotto l'aspetto formale, quelle del decreto-legge Orlando; ma chi ben legga e ben ponderi l'articolo 1 della legge, si persuade facilmente come il ministro si illuda di avere ridonato utilmente all'insegnamento tutto il tempo che esse prove gli sottraevano. Tra questo articolo, infatti, e l'articolo 19 del decreto-legge Orlando non appaiono sostanziali differenze. Sono veri e propri corsi di esami trimestrali che si prescrivono nell'uno e nell'altro, stabilendosi nell'uno e nell'altro che il voto sul profitto trimestrale sia formulato sui risultati dell'esame relativo e su quelli delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre.

Unico divario, che nella pratica dovrà scomparire, si è questo: che il decreto-legge Orlando fissa gli esperimenti alla fine di ogni trimestre e il disegno di legge Rava li ammette nel corso del trimestre stesso. ¶

In pratica, dico, il divario scomparirà, poichè dovendosi fare tre prove trimestrali nè essendo serio presumere che nel primo trimestre (sempre ridotto notevolmente) si facciano prove prima del suo spirare, si arriverà, per mantenere una utile distanza fra le prove successive, a farle cadere tutte alla fine dei trimestri.

Ad ogni modo non si vede come gli esperimenti voluti dalla legge in discussione possano sottrarre minor tempo all'insegnamento che quelli prescritti dal decreto-legge 13 ottobre 1904.

D'altra parte la superfluità ingombrante delle prove trimestrali si rivela evidente quando si consideri che l'articolo 1 prescrive di tener conto per determinare il voto di profitto trimestrale, non solo del voto meritato dall'alunno nel rispettivo esperimento ma anche dei voti da lui meritati nelle interrogazioni e nei compiti fatti nella scuola e in casa.